



Regolamento comunale n. 2

COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 1997.

INDICE

TITOLO I

Art.1 – Scopo del Regolamento	pag. 4
Art.2 – Contenuto del Regolamento	pag. 4
Art.3 – Osservanza degli ordini	pag. 4
Art.4 – Servizio di Polizia Urbana	pag. 4
Art.5 – Attribuzioni del Sindaco	pag. 4
Art.6 – Obbligo della eliminazione del danno	pag. 5

TITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO E DELLACIRCOLAZIONE

Art.7 - Occupazione di suolo pubblico	pag. 6
Art.8 - Obbligatorietà di preventiva domanda	pag. 6
Art.9 - Durata delle occupazioni	pag. 6
Art.10 - Revocabilità dell'autorizzazione	pag. 6
Art.11 - Occupazione di marciapiede e banchine stradali	pag. 7
Art.12 - Fiere e manifestazioni varie	pag. 7
Art.13 - Carico e scarico di cose	pag. 7
Art.14 - Tende solari	pag. 8
Art.15 - Taglio delle strade e ripristini	pag. 8
Art.16 - Circolazione di animali pericolosi	pag. 8
Art.17 - Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti	pag. 8
Art.18 - Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie	pag. 9
Art.19 - Circolazione degli autobus avente concessione comunale	pag. 9

TITOLO III

DECORO PUBBLICO

Art.20 - Imbrattamento-danneggiamento di cose pubbliche	pag. 10
Art.21 - Conservazione e decoro dei fabbricati	pag. 10
Art.22 - Rispetto dei giardini, alberi e aiuole	pag. 10
Art.23 - Taglio degli alberi	pag. 10
Art.24 - Uso degli orinatoi	pag. 11
Art.25 - Lavature di vetrine, mostre e veicoli	pag. 11
Art.26 - Trasporto di materiale di facile dispersione o esalazioni	pag. 11
Art.27 - Nettezza del suolo pubblico	pag. 11
Art.28 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti	pag. 11
Art.29 - Atti contrari alla nettezza e al decoro	pag. 11
Art.30 - Pattumiere e recipienti con rifiuti	pag. 12
Art.31 - Pozzi neri e vasche biologiche	pag. 12

Art.32 - Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su manufatti pubblici	pag. 12
Art.33 - Recinzione dei terreni confinanti con le strade pubbliche	pag. 12
Art.34 - Nomadi	pag. 12
Art.35 - Strade campestri	pag. 13
Art.36 - Manutenzione dei terreni, fossi e siepi prospicienti le strade	pag. 13

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

(FERMO RESTANDO L'ART.659 DEL C.P.)

Art.37 - Uso dei segnali acustici	pag. 14
Art.38 - Canti e schiamazzi	pag. 14
Art.39 - Suonatori ambulanti	pag. 14
Art.40 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	pag. 14
Art.41 - Rumori e suoni nelle abitazioni private	pag. 14
Art.42 - Esercizio di attività rumorose	pag. 15
Art.43 - Divieto di limitazioni delle attività di disturbo	pag. 15
Art.44 - Limitazioni di orario per l'esercizio di professioni e mestieri rumorosi	pag. 15

TITOLO V

PERICOLI DI INCENDIO

Art.45 - Accatastamento di legna nei cortili	pag. 16
Art.46 - Camini	pag. 16
Art.47 - Detenzione di combustibili nei sotterranei e solai delle case	pag. 16
Art.48 - Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, falò e fuochi	pag. 16
Art.49 - Impianti di gas per uso domestico: criteri di sicurezza	pag. 16
Art.50 - Prodotti esplodenti ed infiammabili	pag. 16

TITOLO VI

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.51 - Cortei funebri	pag. 18
Art.52 - Processioni – Manifestazioni	pag. 18
Art.53 - Sanzioni	pag. 18
Art.54 - Entrata in vigore	pag. 18

TITOLO I

Articolo 1 Scopo del Regolamento

Lo scopo del Regolamento è quello di assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita e delle attività dei cittadini.

Articolo 2 Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, nell'interesse dei singoli e delle collettività:

- a) le occupazioni, sia temporanee che permanenti, del suolo pubblico;
- b) la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà, della quiete, della conservazione e della nettezza dell'abitato.

Articolo 3 Osservanza degli ordini

Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole sostanze, dall'Amministrazione Comunale, dalla Polizia Municipale e dai Funzionari del Comune, anche verbali, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Articolo 4 Servizio di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana viene svolto dal Corpo di Polizia Municipale effettiva o in servizio con incarico, e dagli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Articolo 5 Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco può ordinare, oltre a quanto stabilito dalla Legge 8 giugno 1990, n.142 e dallo Statuto Comunale, per l'esecuzione delle norme contenute nel presente Regolamento:

Sequestri di cose che sono servite o furono destinate a commettere la violazione e dispone la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento;
la distruzione di sostanze pericolose;
la soppressione di animali pericolosi;
la esecuzione di opere a carico dei privati;
la sospensione di lavori in corso;
la riparazione di manufatti che contrastino con disposizioni regolamentari e con ordini impartiti dalla Autorità.

Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli interessati e riscuotibili mediante atti esecutivi, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 6
Obbligo della eliminazione del danno

La contestazione di contravvenzioni, oltre le sanzioni previste, comporta, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che siano stati omessi

TITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO E DELLA CIRCOLAZIONE

Articolo 7

Occupazione di suolo pubblico

Nessuna occupazione del suolo, del sottosuolo o dell'area soprastante il suolo pubblico o di dominio privato soggetto a servitù di uso pubblico potrà essere fatta senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'occupazione anche provvisoria di spazi sulle strade o piazze a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

L'autorizzazione che riguardi concessioni sia temporanee che permanenti deve riportare la indicazione della qualità dell'occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sostituisce l'autorizzazione amministrativa.

Articolo 8

Obbligatorietà di preventiva domanda

Chiunque intenda occupare anche temporaneamente il suolo pubblico con opere, depositi o installazioni di qualunque natura, deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale indicando lo scopo, l'estensione e la durata dell'occupazione ed attendere che gli sia concessa per iscritto l'autorizzazione. Dovranno essere rispettate le procedure di cui all'art. 2 e seguenti del Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Articolo 9

Durata delle occupazioni

L'Amministrazione Comunale potrà concedere permessi giornalieri temporanei o permanenti.

- Il permesso giornaliero autorizza un'occupazione giornaliera o per un periodo di tempo determinato – comunque mai superiore a dieci giorni -;
- Il permesso temporaneo autorizza un'occupazione di spazio od area per un periodo di tempo determinato mai superiore alla fine dell'anno in corso; tale autorizzazione è rinnovabile ogni anno e pertanto è fatto obbligo di presentare domanda entro il 31 dicembre.
- Il permesso permanente autorizza una occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto di concessione.

Articolo 10

Revocabilità dell'autorizzazione

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, sia per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti gli ufficiali e agenti del Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione, farà seguito l'adozione del provvedimento scritto.

Nel caso di revoca l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

Articolo 11

Occupazione di marciapiede e banchine stradali

L'occupazione di marciapiedi o banchine stradali, con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, è consentita davanti ai negozi purché siano di pertinenza degli stessi e solo durante le ore in cui questi sono aperti.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza; comunque deve essere riservata, alla circolazione pedonale uno spazio libero di almeno mt.1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno mt.1,50 in ogni altro caso.

L'amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione/concessione anche se le anzidette misure minime fossero rispettate, per ragioni di viabilità o di sicurezza pubblica.

Oltre a quanto stabilito nel Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi, possono essere autorizzate purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni, e purché il marciapiede o banchina sia superiore a mt.1,50.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, fermo restando le disposizioni del Codice della Strada, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci o curve; la predetta concessione non può essere accordata sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Articolo 12

Fiere e manifestazioni varie

Le fiere, giostre ed altre manifestazioni che occupano, anche provvisoriamente, con veicoli, baracche, banchi, tende e simili le strade o le piazze pubbliche, possono essere consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico: detti spazi sono individuati mediante ordinanza del Sindaco.

L'occupazione di suolo pubblico di cui al comma precedente è subordinata al preventivo rilascio di autorizzazione, la quale sarà accordata previo parere del Comando Polizia Municipale.

Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade o aree pubbliche o aree pubbliche devono darne avviso preventivo all'Amministrazione Comunale e ottenere le relative autorizzazioni.

Articolo 13

Carico e scarico di cose

Le fermate e le soste dei veicoli per caricare o scaricare cose, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico.

Si dovranno comunque osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada.

In caso di particolari esigenze di viabilità il Comando di Polizia Municipale può fissare, di volta in volta, limiti di orari e permessi di sosta.

Articolo 14

Tende solari

Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore a mt. 2,40 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 40 dalla verticale del ciglio del marciapiede, ovvero di larghezza massima di mt.1,10 dal muro se non vi è il marciapiede rialzato.

La concessione per l'installazione di tende solari protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alla preventiva autorizzazione dall'Autorità Comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti.

Articolo 15

Taglio delle strade e ripristini

Nel caso fosse necessario tagliare le strade o parti di esse mediante scavi, i richiedenti potranno eseguire i lavori solo dopo aver ottenuta apposita autorizzazione; l'autorizzazione potrà essere concessa dopo il versamento di una cauzione proporzionata al valore del ripristino, il cui importo viene stabilito dalla Giunta Comunale.

Al termine dei lavori i richiedenti devono provvedere al completo ripristino dei luoghi. La cauzione sarà restituita solo dopo il controllo tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di urgente necessità, come una perdita di gas o di importante perdita d'acqua, etc., l'autorizzazione è concessa dal Comando Polizia Municipale.

Per gli scavi o depositi sulle strade dovranno essere adottate tutte le cautele, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo le norme del Codice della Strada.

Articolo 16

Circolazione di animali pericolosi

Il qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio o muniti di museruola.

E' comunque vietato far circolare o lasciare vagare qualsiasi animale che possa tornare incomodo o molesto alla circolazione e alle persone.

Articolo 17

Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti

Dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 devono tenere completamente sgombro, dalla neve, il marciapiede – anche se non rialzato – per uno spazio di almeno mt. 1,00 per tutta la lunghezza della loro pertinenza.

I balconi e i davanzali devono essere sgomberati prima o contemporaneamente alla spazzatura delle parti sottostanti ed in modo da non arrecare molestia ai passanti.

I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza le dovute segnalazione di pericolo, scaricarne la neve sul suolo pubblico.

Articolo 18

Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie

E' vietato tenere sui davanzali, sui balconi o terrazzi od in luogo di pubblico passaggio animali che rechino molestia ai passanti ed ai vicini.

I vasi di fiori ed altri oggetti dovranno essere convenientemente assicurati per evitare ogni pericolo di caduta.

E' vietato tenervi distesi biancheria, panni e simili ovvero battere tappeti, panni, tende, effetti lettereschi e simili.

E' altresì vietato lasciar gocciolare acqua o altre sostanze ovvero lasciar cadere rifiuti o residui di ogni genere sul suolo pubblico.

Articolo 19

Circolazione degli autobus avente concessione comunale

Il personale di servizio degli autobus deve osservare o far osservare le disposizioni contenute nel disciplinare di incarico ed in particolare:

1. osservare le disposizioni emanate dalla Ditta concessionaria;
2. osservare e fare osservare le norme prescritte per i passeggeri;
3. tenere in contegno corretto verso i passeggeri.

Ai passeggeri è vietato:

- salire e scendere quando il veicolo è in movimento o da parte diversa da quella prescritta ovvero in località diversa da quella stabilita dalle fermate;
- salire quando il veicolo è completo di passeggeri;
- parlare al conducente, o comunque distrarlo dalle sue mansioni;
- insudiciare, guastare, manomettere parti del veicolo;
- occupare più di un posto ed ingombrare i passaggi o determinati settori del veicolo;
- sputare per terra e fumare;
- portare oggetti pericolosi, sporchi o che possono imbrattare o molestare i viaggiatori;
- cantare, schiamazzare o in altro modo disturbare, anche a mezzo di strumenti o apparecchi sonori;
- portarvi i cani o altri animali che non stiano in braccio ai proprietari;
- distribuire oggetti a scopo pubblicitario o esercitarvi commerci;
- chiunque viaggia sugli autobus è tenuto a mostrare il biglietto o documento di viaggio al personale in servizio o altri agenti di Polizia Municipale;
- il personale del Capo di Polizia Municipale può circolare liberamente sugli autobus aventi concessione comunale.

TITOLO III

DECORO PUBBLICO

Articolo 20

Imbrattamento - danneggiamento di cose pubbliche

E' vietato recare danno, imbrattare con scritti, figure, disegni o in altro modo i monumenti, le mura di recinzione, gli edifici pubblici e privati, i marciapiedi, le strade e le piazze, i ponti, le panchine e le fontane.

Articolo 21

Conservazione e decoro dei fabbricati

E' fatto obbligo dei proprietari di mantenere i tetti, le pareti esterne delle case e le mure di cinta, verso le pubbliche vie, in buono stato di conservazione. Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 676 e 677 del C.P.

Le gronde e i pluviali non devono presentare buchi, da cui possa uscire acqua o ostruzioni che ne impediscono il normale deflusso verso terra.

Articolo 22

Rispetto dei giardini, alberi e aiuole

Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistono aiuole o alberi è vietato:

- cogliere fiori, stappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danni alle piante, alle siepi, agli steccati o ripari, alle panchine, alle fontane e a qualsiasi altro oggetto di uso od ornamento pubblico;
- transitare con qualsiasi veicolo, anche se condotto a mano, escluso quelli utilizzati dai bambini fino a 10 anni di età, nei viali e aree riservate ai pedoni;
- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

Oltre a quanto sopra, nei giardini pubblici è vietato:

- l'esercizio di ogni forma di commercio ambulante;
- l'uso delle attrezzature e delle strutture pubbliche di gioco per chi abbia compiuto gli anni 12;
- lavare oggetti, recipienti, attrezzi o altro nelle fontane;
- accendere fuochi o provocare fumi o fiamme libere;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura ed entità;
- i giochi incomodi e pericolosi;
- l'ingresso di cani se non muniti di museruola o di guinzaglio; i proprietari non dovranno permettere ai cani di sporcare prati, viali ed aiuole con i loro escrementi;
- gli schiamazzi e i comportamenti che possono turbare la pubblica tranquillità, la decenza e la sicurezza pubblica;
- entrare nei giardini e parchi pubblici fuori dall'orario di apertura.

Articolo 23

Taglio degli alberi

Il taglio degli alberi è regolamentato dalle norme vigenti per tale settore.

Articolo 24

Uso degli orinatoi

E' vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati.

Articolo 25

Lavature di vetrine, mostre e veicoli

La lavatura delle vetrine o mostre collocate all'esterno dei negozi o pubblici esercizi non potrà essere eseguita dopo le ore 10,00 e non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità.

E' vietato lavare veicoli o altri oggetti sulle strade o piazze pubbliche.

E' sempre vietato lavare vetrine, mostre, veicoli etc. se la temperatura scende al di sotto dello 0° C.

Articolo 26

Trasporto di materiale di facile dispersione o esalazione

Fermo restando le norme contenute nel Codice della Strada, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, stramaglie, polvere o liquidi, deve essere effettuata con veicoli atti al trasporto specifico in modo che non avvengano dispersioni o esalazioni sul suolo pubblico.

Ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Articolo 27

Nettezza del suolo pubblico

Fermo restando quanto disposto dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano lo smaltimento e i sistemi di raccolta dei rifiuti.

I cittadini non devono gettare per terra rifiuti di nessun genere; è altresì vietato lasciarli o consentire lo spandimento di rifiuti, fuori dagli appositi contenitori per la raccolta degli stessi; ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico.

Ogni proprietario di terreni privati è tenuto a procurare lo scolo delle acqua stagnanti da cui possano emanare esalazione moleste o nocive per la salute pubblica.

Articolo 28

Nettezza del suolo pubblico

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o, comunque, aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente Ufficio Comunale.

Articolo 29

Atti contrari alla nettezza e al decoro

E' vietato fermarsi sotto i portici, androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità ovvero introdursi negli stessi al di fuori degli orari di apertura.

Articolo 30

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Articolo 31

Pozzi neri e vasche biologiche

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati con sistema pneumatico da operatori abilitati.

Tali operazioni dovranno essere svolte in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubblico, negli orari previsti dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.

Articolo 32

Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su manufatti pubblici

E' vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sui marciapiedi, sulle soglie degli edifici pubblici, o delle abitazioni private senza il consenso del proprietario.

E' vietato salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, colonne, pali della pubblica illuminazione o dei semafori, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Articolo 33

Recinzioni dei terreni confinanti con le strade pubbliche

Ai proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico o di qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, l'igiene, il decoro, la morale o necessario nel pubblico interesse, il Sindaco potrà ordinare la recinzione in modo che non vi si possa facilmente introdurre.

La recinzione dovrà essere fatta in modo che sia stabilmente infissa al suolo conformemente alle norme urbanistico-edilizie.

E' comunque vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire un pericolo per i passanti.

Articolo 34

Nomadi

Ai nomadi, zingari, gitani o giostrai è vietato sostare in spazi ed aree pubbliche. Gli stessi dovranno utilizzare, per un tempo determinato, uno spazio, debitamente attrezzato ed a ciò destinato, ove esistente, previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 35

Strade campestri

Le strade campestri comunali devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo di limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Sindaco per ragioni di sicurezza, di igiene o di pubblica utilità.

Articolo 36

Manutenzioni dei terreni, fossi e siepi prospicienti le strade

I proprietari o gli affittuari dei terreni prospicienti le strade devono provvedere alla manutenzione dei fossi percolatori, delle siepi ed al taglio dei rami e delle siepi che invadono il ciglio stradale.

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

- fermo restando l'art. 659 del C.P. -

Articolo 37

Uso dei segnali acustici

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

L'uso delle sirene è consentito solo per segnalare una situazione di pericolo.

Articolo 38

Canti e schiamazzi

Gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte. I canti sono vietati quando costituiscono disturbo della quiete pubblica.

Articolo 39

Suonatori ambulanti

L'esercizio del mestiere di suonatore ambulante è vietato nelle vie e piazze pubbliche quando costituisce disturbo alla quiete pubblica o intralcio alla circolazione.

Articolo 40

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopradDETTO, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Articolo 41

Rumore e suoni nelle abitazioni private

E' vietato, sia di giorno che di notte, produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che possono comunque recare disturbo ai vicini.

In tale limitazione sono compresi gli apparecchi radio e televisivi.

Fermi restando i limiti di livello sonoro previsti dal Regolamento di Igiene.

Articolo 42
Esercizio di attività rumorose

Fermo restando le Leggi che regolano la materia delle attività artigianali o industriali, chi esercita un'arte, un mestiere od industria, deve usare ogni cautela atta ad evitare molestie agli abitanti vicini.

In particolare deve essere evitato il propagarsi di rumori, vibrazioni, polveri o fumi. E' vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazione insalubri o moleste.

Articolo 43
Divieto o limitazione delle attività di disturbo

Il Sindaco, nonostante abbia rilasciato il nulla-osta all'esercizio dell'attività, può sempre vietare l'esercizio di attività che arrechino disturbo ovvero imporre limitazioni all'esercizio dell'attività stessa.

Articolo 44
Limitazioni di orari per l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi

In conformità a quanto stabilito dall'art. 66 del T.U.L.P.S. l'esercizio delle arti o mestieri rumorosi è permesso soltanto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 salvo concessioni speciali disposte dal Sindaco.

TITOLO V

PERICOLI DI INCENDIO

Articolo 45

Accatastamento di legna nei cortili

E' vietato accatastare, allo scoperto, nei cortili, circondati da fabbricati da più di due lati, legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che caso per caso il Sindaco riterrà opportuno prescrivere.

Articolo 46

Camini

Ogni locale in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere munito di camino con canale di tiraggio per condurre i prodotti della combustione al di sopra del colmo dei tetti ovvero in modo che questi non arrechino disturbo ai vicini.

Le bocche, canne o tubi di camini, stufe o forni non possono essere addossati a pareti di legno.

Articolo 47

Detenzioni di combustibili nei sotterranei e solai delle case

Nei sotterranei e nei solai di case di abitazione è vietata la detenzione di combustibili che non siano strettamente necessari per il riscaldamento dell'edificio e per gli usi domestici.

E' vietato, altresì, ammassare, sulle scale, nei corridoi e sui ballatoi, materiali di imballaggio, carta, combustibili o comunque di facile accensione.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Articolo 48

Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, falò e fuochi

E' vietato, senza speciale autorizzazione del Sindaco, accendere fuochi in genere o fare spari e botti in qualsiasi modo protetti e con qualsiasi mezzo.

E' vietata la combustione all'aperto di scarti di lavorazione e dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 49

Impianti di gas per uso domestico: criteri di sicurezza

Per quanto riguarda l'uso di bombole di gas, gli utenti debbono dimostrare che le installazioni siano conformi alle norme UNI-CIG

Articolo 50

Prodotti esplodenti ed infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del Regolamento approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 226) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è

vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

TITOLO VI

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 51

Corte funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 52

Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

Articolo 53

Sanzioni

Nei casi di violazione del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 – 107 – 108 – 109 – 110 del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 e Legge 24 novembre 1981, n. 689 e Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con atto deliberativo della Giunta Comunale potranno essere stabilite sanzioni pecuniarie per la violazione di ogni singola norma.

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e seguente pubblicazione.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione n. 11 adottata dal Consiglio Comunale in data 29 aprile 1997.

Il Sindaco
Pierluigi Pasquini

Il Segretario Comunale
Oliva dott. Pietro

Pubblicato all'albo pretorio comunale l'11 maggio 1997 giorno festivo senza opposizioni.

Il Segretario Comunale
Oliva dott. Pietro

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 – primo comma – della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Segretario Comunale
Oliva dott. Pietro

Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 2 giugno 1997 al 17 giugno 1997 senza opposizioni.

Il Segretario Comunale
Oliva dott. Pietro

VISTO: IL SINDACO
Pierluigi Pasquini